



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00277/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Enrico Gutili contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 069/CFA del 30 gennaio 2019, con la quale, nell'accogliere parzialmente il ricorso proposto dal predetto tesserato avverso la pronuncia di primo grado assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, è stata rimodulata la sanzione nella squalifica per quattro anni e nell'ammenda di € 30.000,00, in luogo della squalifica per cinque anni e della preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre all'ulteriore squalifica per mesi sei ed all'ammenda di € 70.000, per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 7, commi 1, 2, 6 e 7, CGS FIGC.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, i favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Ermanno De Francisco

Depositato in Roma, in data 18 aprile 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face